

**ACCORDO QUADRO**  
**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA RELATIVE**  
**AL MONITORAGGIO TERRESTRE E SATELLITARE DI EDIFICI**  
**MONUMENTALI E CENTRI STORICI E AL SUO USO COMBINATO CON**  
**DATI DI ARCHIVIO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE E GESTIONE**  
**DEI RISCHI CUI ESSI SONO SOGGETTI**

**TRA**

il **Ministero della Cultura - Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale** (C.F. 96455440584), di seguito denominato per brevità anche “*MiC*” o “*DG-SPC*”, con sede in Roma, via di San Michele n. 22 - CAP 00153, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Marica Mercalli

**E**

**L’Opera della Primaziale Pisana** con sede in Pisa, Piazza Duomo 17, 56126 Pisa, (C.F. e P.IVA 00125790501, cod. Destinatario UE2LXTM), di seguito indicata “*Opera*”, rappresentata dal suo Presidente Dott. Pierfrancesco Pacini, nato a Pisa il 13/07/1940 in qualità di legale rappresentante di seguito anche indicati singolarmente come “*la Parte*” o congiuntamente come “*le Parti*”.

**VISTA** la Legge del 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l’articolo 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i., recante la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137*” ed in particolare l’articolo 118, comma

1, che prevede che *“il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 2004, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”* ed in modo particolare l'articolo 133, lett. a), n. 2) che stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (c.d. nuovo codice degli appalti e delle concessioni), e in particolare -l'art. 5, comma 6, che stabilisce che *“un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;

**VISTO** il Dlgs 109/2018 (convertito in Legge 16 novembre 2018 n.130) art.14 c.4 recante *‘Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, degli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze’* che prevede, nell'ambito delle attività di conservazione, l'adozione da parte del MiC di un **Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili**

**VISTO** il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la*



*riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;*

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del predetto D.P.C.M. 169/2019 “la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La Direzione Generale assicura altresì il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali”;

**VISTO** il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 28 gennaio 2020, rep. n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 236;

**VISTO** il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 28 gennaio 2020, rep. n. 22, recante “modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2020 al n. 261;

**VISTO** il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 29 gennaio 2020, rep. n. 35, recante “*Modifiche al decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale»*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2020 al n. 287;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2020 al n. 1589, con il quale è conferito alla Dott.ssa Marica Mercalli l’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

**VISTA** la Circolare del Segretariato Generale del 09 giugno 2020, n. 34, con la quale sono state trasferite alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale le competenze della ex Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;

**VISTO** il Protocollo d’intesa per la gestione del sistema informativo “*Carta del Rischio*” del 24 luglio 2020, rep. n. 1, sottoscritto tra Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali e Istituto Centrale per il Restauro;

**VISTO** il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 579 del 14 dicembre 2020 di Approvazione del Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili con cui sono stati assegnati i fondi per la realizzazione del sopra citato **Piano straordinario nazionale** all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

**VISTA** la Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2020, emanata con decreto dell’On.le Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in data 8 ottobre 2020, rep. n. 453;

**VISTO** il Piano della *performance* 2020-2022, emanato con decreto dell’On.le Ministro in data 22 dicembre 2020, rep. n. 599;

**VISTO** il Decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con il quale, tra le altre cose, è disposta la ridenominazione da “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” a “*Ministero della cultura*”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 02 aprile 2021, rep. n. 148, recante l’atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

**CONSIDERATO** che con il D.L. 5 ottobre 1990 n. 279 convertito in legge 30 novembre 1990 n. 360

è stato istituito come organo autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa;

**CONSIDERATO** che con il DPCM 29 aprile 1997 registrato alla Corte dei Conti l'i 1/6/97 reg. 1 fg. 382 si è proceduto alla costituzione del Comitato di Coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa;

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 ha trasferito al Ministero dei LL.PP. Compiti e risorse riguardanti il Comitato di coordinamento indicato;

**CONSIDERATO** che il Comitato di coordinamento nella XXIV Riunione tenutasi i giorni 26 e 27 luglio 2000 ha evidenziato la necessità di affidare ad un gruppo ristretto di esperti, la verifica dei dati di monitoraggio della Torre dal momento in cui fosse cessata l'attività del Comitato medesimo (cioè dal 1 gennaio 2002);

**CONSIDERATO** che l'attività di monitoraggio è svolta direttamente dall'Opera della Primaziale Pisana in considerazione dello stato di "non demanialità" della Torre medesima;

**CONSIDERATO** che l'Opera con apposito protocollo d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnata a realizzare attraverso la propria struttura le attività di monitoraggio della Torre di Pisa;

**CONSIDERATO** che le predette attività saranno svolte da un Gruppo di Sorveglianza (GS) formato da tre esperti, nominati dall'Opera della Primaziale Pisana, composto dal:

Prof. Salvatore Settis - membro e coordinatore

Prof. Donato Sabia - membro

Prof. Carlo Viggiani - membro

**CONSIDERATO** che in data 14 luglio 2020 l'Opera ha stipulato con il Dipartimento d'Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa un contratto avente per oggetto l'esame per i risultati del monitoraggio e la predisposizione della documentazione a supporto del Gruppo di Sorveglianza.

**CONSIDERATO** che per tutelare il patrimonio culturale italiano è essenziale sviluppare efficaci strategie basate sulla prevenzione del danno e che prevedano interventi di messa in sicurezza dei beni considerati come maggiormente a rischio;

**CONSIDERATO** che il controllo e la manutenzione programmata del patrimonio edilizio storico si configurano come un'esigenza inderogabile per gli enti gestori in relazione agli obblighi derivanti

dalle attuali disposizioni normative riguardanti la sicurezza strutturale e la conservazione del patrimonio stesso, e in tale contesto attività di monitoraggio in continuo possono essere di aiuto ai fini di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili definendo strumenti operativi per l'individuazione di situazioni critiche e delle relative priorità di intervento;

**CONSIDERATO** che lo studio e il costante monitoraggio del patrimonio culturale italiano è attività fondamentale per prevenire potenziali danni al patrimonio sia mobile che immobile;

**CONSIDERATO** che la collaborazione tra *DG-SPC* e *l'Opera* può favorire importanti occasioni di confronto, elaborazione, realizzazione e approfondimento relativamente a tematiche di ricerca e innovazione di particolare rilievo in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

**CONSIDERATO** che una fattiva interazione culturale e scientifica tra *DG-SPC* e *l'Opera*, le cui attività, nei propri specifici settori di competenza, possono reciprocamente completarsi comportando importanti vantaggi sul piano dello sviluppo delle tematiche di interesse comune e in particolare, ai fini di una efficace programmazione degli interventi di pianificazione;

**CONSIDERATO** che sussistono tutti i presupposti previsti dalle disposizioni normative suindicate ed in particolare dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che consentono la stipula del presente accordo quadro tra *DG-SPC* e *l'Opera*;

**CONSIDERATO** che le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo quadro;

**ATTESO** che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del presente accordo quadro;

## ***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

### ***Articolo 1***

#### ***Premesse***

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
2. Il presente accordo quadro contiene le linee di indirizzo a cui le Parti faranno riferimento in sede di stipula dei protocolli attuativi.

## **Articolo 2**

### **Oggetto e finalità**

1. La Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale e l'Opera della Primaziale Pisana collaborano per porre in essere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo svolgimento di attività di studio e ricerca con le finalità evidenziate nelle premesse e aventi come oggetto l'applicazione sperimentale di tecniche di monitoraggio satellitare di costruzioni storiche, con l'obiettivo di definire le potenzialità del monitoraggio satellitare e le relative modalità di gestione in tale campo di impiego, e quindi di mettere a punto un sistema "innovativo" di valutazione e gestione dei rischi del patrimonio architettonico storico che, grazie all'integrazione e all'uso coordinato di tecniche satellitari e di tecniche di indagine e di monitoraggio già in uso nel campo qui considerato, oltre che di dati rilevanti disponibili presso l'Opera e la Soprintendenza, consenta il miglior efficientamento possibile dei processi di tutela sia della sicurezza che dei valori storico-artistici del patrimonio architettonico e in tal modo l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse a tale scopo disponibili.
2. Al fine di realizzare una proficua collaborazione tra la *DG-SPC* e l'*Opera* si prevede di:
  - a. utilizzare i dati forniti dai sistemi di monitoraggio già installati sulla Torre di Pisa e gestiti dall'Opera della Primaziale Pisana al fine di effettuare confronti e analisi incrociate con i dati forniti dai sistemi satellitari riguardanti gli stessi manufatti;
  - b. definire potenzialità e limiti, e quindi modalità ottimali di impiego ed integrazione, nel campo di applicazione qui considerato, delle varie tecnologie e metodologie di controllo impiegate ai fini di individuare criticità e fenomeni evolutivi di degrado e di dissesto, anche effettuandone il controllo in tempo reale, ed avvisando tempestivamente in caso di insorgenza o aggravamento di tali fenomeni;
  - c. sviluppare ed implementare, dove possibile ed opportuno, specifici algoritmi d'identificazione di fenomeni di danno e di procedure per la valutazione della sicurezza e affidabilità strutturale del costruito storico;
  - d. definire procedure, basate sugli esiti delle attività sopra citate, per attivare le più opportune tipologie e sequenze di interventi, che includano sia l'approfondimento di indagine che gli interventi provvisori e/o definitivi di messa in sicurezza e restauro;
  - e. stendere rapporti tecnici sulle attività di monitoraggio svolte (analisi ed elaborazione dei dati, interpretazione degli stessi) a cadenza prefissata, o all'evenienza di eventi significativi;
  - f. svolgere eventuali attività propedeutiche e di supporto a *DG-SPC*, alla stesura di linee guida

operative per l'implementazione ed utilizzo di dati di monitoraggi satellitari per il controllo di edifici esistenti, monumenti e centri storici.

### **Articolo 3**

#### **Protocolli attuativi**

1. Le Parti sottoscriveranno protocolli attuativi finalizzati a perseguire le finalità stabilite in via di indirizzo dal presente accordo quadro, stabilendo contenuti e modalità operative ed esecutive.
2. In particolare, i protocolli attuativi potranno prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. attività da svolgere;
  - b. specifici obiettivi da realizzare;
  - c. tempi di attuazione delle attività programmate e modalità di svolgimento;
  - d. definizione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
  - e. attività di monitoraggio e rendicontazione dei risultati.

### **Articolo 4**

#### **Coordinamento e responsabilità tecnico-scientifica**

1. Per la corretta attuazione ed esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro, vengono nominati:
  - a. L'ing. Paolo Iannelli, per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, per il coordinamento delle attività, con espletamento di compiti di verifica e controllo;
  - b. L'ing. Roberto Cela, per l'Opera della Primaziale Pisana, per il coordinamento delle attività anche con soggetto terzi incaricati dall'Opera per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo.
2. Le Parti, in ogni caso, si impegnano ad operare in un'ottica di massima collaborazione e a scambiarsi tutte le informazioni tecniche e scientifiche che si configurino quali necessarie per il corretto adempimento degli obblighi ed espletamento delle attività previste dal presente Accordo quadro.

### **Articolo 5**

#### **Impegni della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale**

1. La DG-SPC s'impegna a operare in piena collaborazione con l'Opera, a fornire la documentazione in suo possesso propedeutica allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, nonché a garantire il sicuro accesso a luoghi oggetto di indagine che dovessero essere individuati dalla

*DG-SPC* nell'ambito degli insediamenti del MiC.

2. La *DG-SPC* provvederà a fornire i dati satellitari relativi alle aree/edifici di studio proposti dall'*Opera*, dove già sono attivi monitoraggi terrestri gestiti dalla stessa *Opera* al fine di consentire il confronto e l'analisi incrociata di dati terrestri e satellitari, per la calibrazione delle tecniche di rilevamento remote. La *DG-SPC* fornirà altresì all'*Opera* aggiornamenti in merito ai progetti attivi, a livello ministeriale, sui temi oggetto del presente Accordo.
3. La *DG-SPC* si farà inoltre promotore di accordi con l'Università di Pisa e con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, enti con i quali l'*Opera* collabora da tempo sui temi di monitoraggio strutturale e di analisi di vulnerabilità statica e sismica di edifici storici e monumentali, al fine sia di condividere dati disponibili ed utili alle finalità del presente accordo quadro sia di coinvolgere attivamente a titolo sperimentale l'Università di Pisa e la Soprintendenza che rappresentano il naturale riferimento istituzionale nell'ambito qui considerato.

#### **Articolo 6**

##### *Impegni dell'Opera della Primaziale Pisana*

1. L'*Opera* svolgerà l'attività di cui all'art. 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti dagli specifici protocolli attuativi del presente accordo, che possono prevedere anche l'attivazione di collaborazioni con ditte terze, con l'Università di Pisa, borse di studio e di ricerca, di dottorato, di post-doc, etc..
2. L'*Opera* metterà in particolare a disposizione i dati relativi al monitoraggio terrestre in atto sulla Torre di Pisa e sui monumenti della Piazza Duomo che si prestano all'applicazione delle tecnologie e delle metodologie sopra richiamate alla valutazione e gestione dei rischi sia di singoli manufatti storici monumentali che della piazza Duomo nel suo insieme dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.

#### **Articolo 7**

##### *Risultati e pubblicazioni*

1. L'*Opera* metterà prontamente a disposizione direttamente della *DG-SPC* tutte le informazioni ed i risultati ottenuti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 2. Il responsabile scientifico consegnerà alla *DG-SPC*, al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica.
2. I risultati delle sperimentazioni e delle analisi derivanti dalla collaborazione tra *DG-SPC* e l'*Opera*

 

sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna parte da stabilire con apposite convenzioni salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali. Ciascuna Parte resta, in ogni caso, titolare dei diritti di proprietà intellettuale già acquisiti in relazione a quanto realizzato in maniera autonoma e in data antecedente alla stipulazione del presente accordo quadro.

3. Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
4. Le Parti valuteranno congiuntamente tempi e modalità di eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto i risultati delle attività svolte congiuntamente, sulla base del presente accordo quadro. I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

#### **Articolo 8**

##### *Durata*

1. Il presente accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 3 anni.
2. Il presente accordo quadro potrà essere rinnovato solo previo consenso espresso per iscritto tra le Parti, entro 2 mesi precedenti la naturale scadenza, dovendosi ritenere esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

#### **Articolo 9**

##### *Modifiche e recesso*

1. Qualora, durante la vigenza del presente accordo quadro, le Parti intendessero apportare delle modifiche al contenuto, potranno procedere congiuntamente in tal senso. Le eventuali modifiche dovranno rivestire la forma scritta.
2. Ciascuna delle Parti potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo quadro con un preavviso di almeno 90 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata.
3. Resta, in ogni caso, fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle eventuali attività specifiche in corso al momento della scadenza dell'accordo quadro.

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo quadro, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

**Articolo 14**

*Foro competente*

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

**Articolo 15**

*Disposizioni finali*

1. Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

\* \* \* \* \*

*Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

**Per il Ministero della Cultura**

**Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale**

**Il Direttore Generale**

*(Dott.ssa Marica Mercalli)*

**Per l'Opera della Primaziale Pisana**

**Il Presidente**

*(Dott. Pierfrancesco Pacini)*

**L'Operaio Presidente**  
**(Dott. Pierfrancesco Pacini)**

